



COMUNE DI RAGUSA

Settore V - Servizio Mobilità Sostenibile

**Servizi sperimentali di parcheggio e navetta veloce (park & ride) per le
ZTL di Ibla e Marina di Ragusa.**

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
(art. 23 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)



ELABORATO:

C - Capitolato di servizio

Ragusa, 22 DICEMBRE 2020

IL R.U.P.
(ing. Carmelo LICITRA)



COMUNE DI RAGUSA

Settore V - Servizio Mobilità Sostenibile

Servizi sperimentali di parcheggio e navetta veloce (park & ride) per le ZTL di Ibla e Marina di Ragusa.



CAPITOLATO DI SERVIZIO

CIG _____

Art. 1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto il **servizio di gestione di aree di parcheggio a pagamento, delimitate e con custodia e dei servizi complementari di navetta veloce verso le ZTL di Ibla e di Marina di Ragusa** per complessivi 500 posti auto nel Comune di Ragusa, individuate dalla G.M con delibera n.444/2020, nonché nella tabella riepilogativa e negli elaborati grafici del progetto di fattibilità allegati al presente capitolato.

Art. 2
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto la gestione delle succitate aree di parcheggio a pagamento delimitate con custodia e dei servizi complementari, come meglio di seguito esplicitati:

2.1. La gestione operativa della sosta a pagamento all'interno delle aree delimitate (***Parcheggio Colombardo – Area di parcheggio in via Escrivà a Marina***) affidate in concessione presuppone:

- a) la fornitura, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di idonea delimitazione / recinzione delle aree di parcheggio, degli impianti automatizzati e del sistema tecnologico per il controllo degli accessi alle aree di parcheggio così delimitate, il monitoraggio, il controllo e la gestione della sosta;
- b) L'erogazione di servizi di bus navetta veloci a beneficio esclusivamente degli utenti dei parcheggi per il collegamento dei parcheggi di interscambio con le aree ZTL di Ibla e di Marina di Ragusa istituite o istituende ai sensi della delibera di G.M. n.368/ 2020
- c) La fornitura, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale negli stalli di sosta interni alle aree di parcheggio concesse garantendo il rispetto delle norme cogenti (Nuovo Codice della Strada) d.lgs. 30.04.1992,n. 285 e del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) La fornitura dei sistemi di sicurezza e l'individuazione del personale addetto al servizio di custodia e di tutto il materiale occorrente per lo svolgimento del servizio;

2.2 S'intendono comprese tra le prestazioni costituenti il servizio:

- a) l'emissione e gestione dei titoli di pagamento per la sosta (nei modi indicati di seguito);
- b) l'attività di controllo della sosta e di prelievo degli incassi secondo le tariffe vigenti dei servizi;
- c) a predisposizione di modulistica e l'istruttoria completa delle istanze di abbonamento alla sosta ed al connesso servizio navetta presentate dagli utenti, compreso il controllo sulle dichiarazioni presentate, il rilascio delle tessere e dei titoli per il pagamento della sosta e gli spostamenti con navette, ogni altra operazione necessaria affinché l'utente possa fruire in modo corretto della sosta a pagamento e della connessa mobilità collettiva;
- d) la pubblicizzazione del servizio con indicazione al pubblico di orari, tariffe nonché avvisi nell'eventualità di non disponibilità dei parcheggi e/o delle navette;

- e) il mantenimento in buono stato di pulizia e decoro delle aree di sosta in concessione;
- f) la predisposizione della Carta della Qualità del Servizio oggetto del presente affidamento conformemente all'art.11 del D.lgs. n.286/1999, nonché conformemente all'art.2 comma 461 della legge 24 Dicembre 2007, n.244, obbligandosi a rispettare quanto ivi previsto con ogni relativa spesa a carico del gestore stesso. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale potrà accedere a tutti i documenti, gli atti e le informazioni – comprese le informazioni che ritenga necessari o utile allo svolgimento dei suoi compiti di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo, nei limiti alla tutela della privacy, dei segreti industriali e dell'autonomia delle scelte imprenditoriali.
- g) quant'altro previsto nel presente capitolato ed ogni altra operazione necessaria per la corretta gestione delle aree di sosta a pagamento e dei servizi di navetta connessi.

2.3 Il sistema tecnologico fornito dovrà permettere di:

- a. gestire in modo completo il sistema tariffario della sosta con la connessa mobilità collettiva veloce deliberato dall'Amministrazione Comunale ed eventuali variazioni e aggiornamenti che potranno verificarsi nel corso della durata della concessione;
- b. monitorare in tempo reale l'occupazione degli stalli di sosta e degli utenti delle navette, la rotazione, l'occupazione e il pagamento della tariffa per ogni singolo stallo;
- c. acquisire dati ed elaborare statistiche ai fini sia di analisi sulla sosta, sia della diffusione di informazioni in tempo reale sui parcheggi e sulla frequenza o tempi di attesa delle navette agli utenti;
- d. gestire il servizio di vigilanza e controllo della regolarità della sosta a pagamento;
- e. gestire le attività di rendicontazione degli incassi della sosta derivanti da tutti i canali di acquisto disponibili;
- f. gestire le operazioni di acquisto di abbonamenti e rilascio e rinnovo dei permessi tramite accesso fisico, o virtuale tramite web;

Per l'esercizio delle attività finalizzate all'espletamento dei servizi, il Concessionario dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni e certificazioni necessarie .

- ### 2.4 Il Servizio di gestione parcheggi di scambio e di navetta veloce è da considerarsi ad ogni effetto di interesse pubblico e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione abbandono anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà sostituirsi alla ditta concessionaria per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le penalità previste dal presente Capitolato.

Art. 3

DURATA DELLA CONCESSIONE – PROGETTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE - CONSEGNA DEL SERVIZIO

- 3.1. La concessione, di natura sperimentale, avrà la durata di giorni 730 (anni 2) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio .
- 3.2. La sottoscrizione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della approvazione del progetto da parte del Concedente e della presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento delle opere e servizi da parte del Concessionario.

- 3.3. Il Concessionario entro e non oltre giorni 30 (trenta) dal provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio posto in essere dal competente Dirigente provvederà, in conformità al Capitolato Tecnico e alla Offerta tecnica, alla redazione del Progetto esecutivo del servizio e della Gestione dell'intervento e alla sua presentazione al Responsabile del Procedimento che curerà l'istruzione ai fini della sua approvazione. Resta inteso che nell'ambito dell'attività di progettazione il Concessionario avrà facoltà di sottoporre al Concedente modifiche/varianti e/o integrazioni ritenute necessarie per la migliore funzionalità dell'intervento. Tali modifiche e/o integrazioni dovranno essere adottate dal Concessionario a proprio cura e spese, esclusivamente a seguito dell'approvazione del Concedente.
- 3.4. Il Concedente provvederà entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla presentazione del progetto ad assumere le determinazioni inerenti la sua approvazione, indicando le proprie eventuali definitive prescrizioni previa acquisizione di ogni opportuno e necessario parere, autorizzazione, nulla osta comunque denominato.
In caso di rilievi /osservazioni/ricieste di modifica che il Concedente dovrà far pervenire al Concessionario nel minor tempo possibile ed in modo dettagliato ed analitico, il Concessionario dovrà predisporre e presentare le modifiche progettuali entro i successivi quindici giorni.
- 3.5. Il Concessionario dovrà realizzare i lavori e le forniture necessarie per l'avvio del servizio entro il termine massimo di giorni 45, naturali e continuativi, dalla data di consegna delle aree, successiva alla sottoscrizione della Convenzione, rispondendo di grave inadempimento per il caso di ritardo.
Qualora l'inadempimento si protraesse oltre il termine di giorni 60, si procederà alla revoca della concessione e, quindi, all'escussione dell'intera garanzia definitiva costituita.
Il Comune si riserva la facoltà di risolvere la concessione anticipatamente secondo quanto disposto dal presente Capitolato.
- 3.6. La consegna del servizio sarà preceduta dall'accertamento in contraddittorio, tra il Concessionario e il Direttore dell'Esecuzione, mediante redazione di apposito verbale, della sussistenza delle condizioni di operatività relative al servizio (segnaletica orizzontale e verticale sui luoghi, recinzioni ed apparati di controllo accessi veicolari installati e funzionanti, personale regolarmente assunto ed in possesso dei requisiti di legge, autobus e postazioni di fermata e si concluderà con l'emissione del certificato di verifica di conformità del Direttore dell'esecuzione volto ad accertare la regolare esecuzione dei servizi, delle forniture e dei lavori oggetto della Concessione nel rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti dalla Concessione medesima e delle pertinenti leggi di Settore.
- 3.7. Allo scadere dei termini contrattuali ovvero in caso di risoluzione del contratto il Concessionario è tenuto a rimuovere, se richiesto dall'Ente Concedente, le apparecchiature di sua proprietà, ripristinando lo stato dei luoghi entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del contratto. Trascorso tale termine infruttuosamente il Comune procederà alla rimozione d'ufficio, con addebito delle spese sostenute.
- 3.8. Ai sensi dell'art.175 del Codice dei Contratti non sono consentite proroghe alla Convenzione

Art. 4

AREE DELLA SOSTA - REGIME ORARIO DELLA SOSTA

4.1. AREE DELLA SOSTA

Le aree di parcheggio a pagamento delimitate con custodia, per numero ed ubicazione, sono quelle individuate dalla G.M. con delibera n. 444/2020, sulla base degli elaborati tecnici allegati e costituiti da:

1. Relazione tecnica illustrativa;
2. All. a) individuazione stalli parcheggio Colombardo (ZTL Ibla);
3. All. b) individuazione stalli parcheggio Escrivà (ZTL Marina) ;
4. All. c) regolamentazione della sosta dei servizi di bus navetta;

Gli stalli individuati per la sosta di automobili sono in numero complessivo di 500 di cui 150 a Ragusa e 350 a Marina di Ragusa, a tariffazione differenziata, meglio descritti nell'allegato al presente capitolato.

Le aree individuate sono destinate alla sosta a pagamento di veicoli adibiti al trasporto di persone e cose con servizio di navetta veloce verso la ZTL di riferimento.

Non è consentito l'uso delle aree che non sia conforme e necessario a tale destinazione né che sulle stesse aree abbia a svolgersi qualsiasi attività che non sia parcheggio di veicoli.

4.2 IL REGIME ORARIO DELLA SOSTA A PAGAMENTO è stabilito in misura non inferiore a quello approvato dalla Giunta Municipale con la delibera n. 444 del 15/12/2020:

ORARI MINIMI DELLA SOSTA A PAGAMENTO (servizi minimi del Concessionario):

- Giornate: tutti i giorni nel periodo di punta minimo 1 agosto – 31 agosto / almeno festivi e prefestivi nel rimanente periodo stagionale (bassa stagione)
- Orario minimo: almeno nella fascia oraria di attivazione delle ZTL ;

PARCHEGGIO COLOMBARDO – NAVETTA VELOCE PER IBLA

Periodo stagionale minimo di svolgimento del servizio park & ride: **dal 15 aprile al 30 ottobre;**

- a) fascia oraria di attivazione delle ZTL: festivi e giorni di punta dalle 18,00 alle 01,00
- b) prefestivi: dalle 18,00 alle 01,15

PARCHEGGIO ESCRIVA' – NAVETTA VELOCE PER MARINA

Periodo stagionale minimo di svolgimento del servizio park & ride: **dal 20 giugno al 30 settembre.**

- a) fascia oraria di attivazione delle ZTL: festivi e giorni di punta dalle 20,00 alle 02,00
- b) prefestivi: dalle 20,00 alle 03,00

Al di fuori dei suddetti orari la sosta è libera e pertanto non è dovuta tariffa.

I periodi e gli orari della sosta a pagamento possono formare oggetto di modifica in ampliamento da parte del Concedente in relazione alla diversa disciplina delle ZTL di riferimento.

Art. 5
DISPONIBILITA' DELLE AREE DI SOSTA

L'Amministrazione Comunale concede la completa disponibilità delle aree pubbliche ove sono previsti gli stalli di sosta, riservandosi la facoltà di utilizzarle a propria discrezione, previa adozione di provvedimenti formali in ogni caso in cui ricorrano motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 48 ore se non ricorrono motivi d'urgenza. In tali casi il Concessionario non sarà tenuto al pagamento della TOSAP per i giorni in cui l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente l'uso delle aree di sosta a pagamento.

Per i casi relativi ad occupazioni di suolo pubblico debitamente autorizzate dal Comune che si rendessero necessari per eseguire lavori su edifici pubblici o privati, manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di distribuzione dei servizi (ad es. reti elettriche, approvvigionamento idrico, fognaria, elettrica, distribuzione gas, telefonia) la ditta autorizzata ad occupare l'area per eseguire lavori ove ricadono gli stalli di sosta a pagamento, prima di iniziare i lavori, dovrà pagare alla ditta concessionaria la tariffa oraria prevista all'art.6 del presente capitolato, per l'intero tempo di utilizzo degli stalli occupati.

Nel caso di sospensione continuativa del servizio da parte dell'Amministrazione Comunale per un tempo superiore a giorni 30, esclusivamente per le ragioni sopra indicate e fatta esclusione di quelle autorizzate e per le quali è previsto il pagamento della tariffa, il Concessionario avrà facoltà di recedere dal contratto, senza pretese risarcitorie nei confronti del Comune .

Art. 6
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

- 6.1. La controprestazione a favore del Concessionario, per l'intera durata della concessione, consiste esclusivamente nel diritto di gestire funzionalmente ed economicamente il servizio (incassi derivanti dal pagamento della sosta e del connesso *servizio navetta*) nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato.
- 6.2. Il corrispettivo a favore del Concessionario è costituito esclusivamente delle tariffe di park&ride erogate dagli utenti che utilizzano le aree di sosta a pagamento e le navette, senza integrazioni.
- 6.3. Nel caso in cui il Concessionario non dovesse conseguire gli incassi attesi né quelli stimati dal Comune e riportati nel piano finanziario del servizio, al Concessionario non spetta alcuna integrazione da parte del Comune.
- 6.4. In conformità al disposto dell'art.165 del Codice, i ricavi di gestione del Concessionario provengono in via esclusiva dalla vendita dei servizi resi al pubblico. Tale struttura trasferisce in capo al Concessionario integralmente il rischio operativo come definito all'articolo 3 comma 1 lett.zz) del Codice.
- 6.5. Il corrispettivo s'intende comprensivo di tutti gli oneri per l'esecuzione del servizio ed in generale per l'esatto adempimento contrattuale, anche se non espressamente indicati nel presente Capitolato.
- 6.6. Il Concessionario dovrà sopportare interamente le spese per la riscossione delle tariffe di sosta .

Art. 7
MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA SOSTA

7.1 Le tariffe saranno pagate dagli utenti esclusivamente nei modi indicati:

- a. in contanti mediante cassa automatica o presidiata;
- b. con carte di credito a scalare distribuite dal concessionario
- c. con carte bancarie
- d. con sistemi attivabili direttamente da cellulare, pc, tablet (App) ;
- e. abbonamenti di sosta mensili e settimanali acquistati o pagati anche via web, attivati dal concessionario e senza oneri per il Comune.

7.2 IL Concessionario assume ogni responsabilità, onere e peso nei confronti degli utenti del servizio per il mancato od erroneo funzionamento dei titoli di pagamento dovuto a difetto di fabbricazione o a mancato aggiornamento .

Art. 8
TARIFFE DI SOSTA

8.1 Le tariffe delle aree di sosta a pagamento sono inclusive del servizio di navetta veloce per il tragitto andata/ritorno verso al ZTL di riferimento e non possono essere maggiori di quelle unitarie che sono quelle deliberate dall'Amministrazione Comunale con delibera giunta-
le n.444/2020.

8.2 Tenuto conto del limite superiore e della previsione di tariffe a tempo progressive le tariffe come offerte in sede di gara dovranno avere la seguente struttura e non potranno eccedere gli importi massimi appresso indicati:

	TIPO TARIFFA	IMPORTO MAX	IMPORTO DI GARA
a)	TARIFFA ORARIA ORDINARIA (ZTL attive in periodo di punta)	€ 1,50/ora	
b)	TARIFFA ORARIA RIDOTTA (ZTL attive in periodi di bassa)	€ 1,30/ora	
c)	TARIFFA STAGIONALE GIORNALIERA ORDINARIA / RIDOTTA (Marina)	€ 6,50/ 5,50 (7 ORE)	
d)	TARIFFA GIORNALIERA ORDINARIA / RIDOTTA (Ibla)	€ 6,00/ 5,00 (7 ORE)	
e)	TARIFFA ABBONAMENTI MENSILE ORDINARIA (Ibla)	€ 150,00/ mese	
f)	TARIFFA ABBONAMENTI MENSILE RIDOTTA (Ibla)	€ 35,00/ mese	
g)	TARIFFA ABBONAMENTI MENSILE ORDINARIA (Marina)	€ 175,00/ mese	

8.2bis La riscossione delle tariffe viene effettuata dal Concessionario nelle forme indicate al precedente art.7.

8.3 Le tariffe non sono soggette a variazioni da parte del Concessionario.

8.4 Con riguardo al servizio di navetta incluso le frequenze minime garantite sono di 15 minuti da i terminal di partenza (parcheggi) e di arrivo(fermate adiacenti alla ZTL di riferimento) solo durante l'orario di applicazione della tariffa di sosta oraria ordinaria cioè a ZTL attiva.

8.5 Sul Concessionario ricadono i rischi di gestione del servizio, tutti inclusi e nessuno escluso.

8.6 In caso di variazione delle tariffe di sosta deliberate dal Comune, il Concessionario è obbligato ad adeguare, idoneamente e tempestivamente, le strutture impiantistiche e i titoli di pagamento, secondo le prescrizioni dettate dall'Amministrazione e senza oneri per la stessa.

Art. 9 **ESENZIONI DAL PAGAMENTO**

9.1 Sono esentati dal pagamento della sosta i veicoli a propulsione elettrica (solo tipo BEV).

9.2 L'Amministrazione si riserva, nel corso della concessione, di modificare o integrare le ipotesi di esenzione innanzi descritte, previa intesa con il Concessionario.

Art. 10 **ONERI DEL CONCESSIONARIO**

Sono a carico del Concessionario :

10.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARATI PER IL CONTROLLO ACCESSI

Il Concessionario è tenuto alla fornitura e posa in opera di impianti per il controllo regolato degli accessi ai parcheggi incluse le dotazioni per il pagamento automatizzato, dotati di tecnologia equivalente a quella già in dotazione ai parcheggi in struttura siti nel territorio comunale ed affidate in gestione ad operatori qualificati descritta nell'apposita scheda tecnica agli atti degli uffici comunali nonché l'intero complesso tecnologico necessario per l'espletamento del servizio (sensori di sosta, pc, tablet, stampanti, software etc) secondo le istruzioni impartite dal Direttore dell'esecuzione. La posa in opera è comprensiva, oltre che dei lavori necessari per la loro installazione e messa in esercizio, anche degli eventuali allacciamenti alla rete di energia elettrica tramite punti di consegna energia già presenti e/o forniti dal Comune .

Il sistema di pagamento automatico permetterà di adeguare le tariffe in funzione dei giorni di bassa stagione, di punta e di fasce orarie giornaliere. Le apparecchiature dovranno essere prodotte da aziende con certificato di qualità secondo le norme europee ISO 9001 ed omologate dal Ministero dei Lavori Pubblici e rispondere alla normativa Ce relativa alla compatibilità elettromagnetica ed alle normative CEI 114-1 con particolare riguardo alla resistenza alle temperature esterne (-20 + 50)

Ai fini dell'installazione dei suddetti impianti il Concessionario è tenuto a verificare preventivamente il passaggio di sottoservizi nella zona d'intervento.

Il Concessionario è tenuto a mantenere in perfetto stato di funzionamento l'intero complesso tecnologico fino alla conclusione del contratto.

10.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECINZIONI

Il Concessionario è tenuto alla fornitura e posa di recinzioni a completamento della perimetrazione delle aree affidate con particolare riferimento all'area di Marina.
Per quanto attiene le specifiche tecniche, qualità e garanzie etc si rinvia all'elaborato progettuale " *Fornitura, posa in opera di recinzioni di perimetrazione aree di parcheggio* "

10.3 SERVIZIO NAVETTE

Il Concessionario è tenuto alla fornitura di un servizio di navette veloci da implementare con almeno n.4 minibus da almeno 28 (ventotto posti) di cui 2 (due) in servizio a Ragusa e 2 (due) in servizio a Marina al fine di collegare velocemente i parcheggi di interscambio e favorire il progetto di mobilità integrata nella gestione delle aree per la sosta a pagamento. Il servizio navetta prevede l'effettuazione continuativa, negli orari di attivazione delle ZTL di riferimento, di 2 itinerari (uno per ciascuna ZTL) e sarà gratuito esclusivamente per tutta l'utenza che occupa i veicoli in sosta nei parcheggi d'interscambio. Il Concessionario dovrà impegnarsi a rispettare le frequenze di almeno 4 (quattro) corse in un'ora con intervallo non superiore a 15 minuti come stabilito in sede di consegna del servizio. Il servizio navetta prevede degli orari di partenza, sia dal parcheggio sia dal terminal ZTL di riferimento prestabiliti ed adeguatamente comunicati all'utenza.

I mezzi utilizzati per il servizio dovranno essere equipaggiati con sistemi automatici di riconoscimento dei titoli di viaggio che corrispondono ai titoli di pagamento validi per il parcheggio nelle aree di sosta in gestione nonché dei tempi di effettuazione delle corse anche ai fini del monitoraggio del servizio di mobilità adottato.

10.4 REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

Il Concessionario è tenuto alla realizzazione della segnaletica orizzontale degli stalli di sosta e relativa manutenzione nonché alla fornitura ed installazione della segnaletica verticale interna e di accesso/uscita ai parcheggi e relativa manutenzione ordinaria e straordinaria.

Dovrà inoltre procedere, entro 48 ore dall'ordine impartito dal DEC del Comune, al ripristino di eventuale segnaletica verticale abbattuta o comunque non più utilizzabile, indicante il pagamento e le tariffe oltre che gli orari. Se non saranno rispettati i tempi suindicati l'Amministrazione Comunale potrà applicare le penali di cui all'art.23 del presente Capitolato.

10.5 Il Concessionario dovrà inoltre farsi carico di :

- a. Sostenere tutte le spese necessarie per l'organizzazione del lavoro, la sicurezza aziendale e del personale sui posti del lavoro, le imposte, le tasse compresa la TOSAP di cui al successivo art.12;
- b. Rimborsare al Comune le spese per pubblicità bando di gara

Art. 11 **CANONE CONCESSIONARIO**

Il Concessionario è esonerato dal corrispondere al Comune di Ragusa il canone di concessione per l'intera durata della stessa data la natura sperimentale del servizio erogato ai sensi della D.G.M. n. 444/2020.

Art.12

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Il Concessionario dovrà versare al Comune di Ragusa per tutta la durata del contratto la TOSAP nella misura complessiva di € _____. Tale tassa di occupazione, quantificata dal Servizio Tributi - ed indicata nel documento allegato agli atti di gara, dovrà essere ratealmente versata dallo stesso Concessionario nei modi e termini che per il tramite del Settore Finanze e Tributi medesimo saranno resi noti entro 30 gg dal concreto inizio del servizio. Nel caso di ritardo nel versamento anche di una rata TOSAP, il Comune di Ragusa ha diritto di rivalersi sulla garanzia definitiva, escutendola per la somma dovuta e non versata gravata da interessi moratori, pretendendo il ripristino del valore iniziale .

La TOSAP non sarà dovuta per i giorni in cui Amministrazione Comunale si riserva di sospendere temporaneamente l'uso delle aree di sosta a pagamento per imperiose esigenze di pubblico interesse.

ART. 13

VARIAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE

N.A.

Art.14

OBBLIGHI DI SICUREZZA - DUVRI – PIANO DI SICUREZZA

- 14.1 Il Concessionario dovrà svolgere il servizio nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. riguardante la sicurezza e la salute sui posti di lavoro.

Il Concessionario o le imprese che costituiscono l'eventuale formazione collettiva, così come l'operatore esterno per i servizi navetta e l'installazione, manutenzione o gestione degli apparati tecnologici e delle recinzioni, potranno svolgere le rispettive attività solo dopo aver ricevuto il consenso scritto dal Comune, che sarà rilasciato previa verifica dell'idoneità tecnico professionale e dei documenti richiesti dalla normativa in tema di sicurezza per ogni tipologia di servizio da svolgersi.

Tutte le relative spese di gestione, comprese quelle necessarie per la fornitura al personale delle dotazioni di protezioni individuali (DPI) e per la sua formazione sono a carico della stessa.

- 14.2 DUVRI - L'elaborazione del DUVRI non è necessaria per la presente concessione, in quanto il servizio non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Ente Concedente, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell'Amministrazione medesima con contratti differenti, fatta eccezione per possibili concomitanti interventi di manutenzione sulla segnaletica presso la sede stradale.

- 14.3 PIANO DI SICUREZZA - Oltre ai documenti di cui all'allegato XVII del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., è fatto obbligo per l'aggiudicatario di predisporre, prima dell'inizio di lavori di ma-

nutenzione e/o installazione, un piano di sicurezza in cui vengano riportate le misure di sicurezza che l'aggiudicatario stesso intende adottare per la manutenzione e/o installazione suddetta. I rischi presenti sono dovuti alla presenza di traffico ed alla possibile presenza di sottoservizi (gas, luce, acquedotto, illuminazione pubblica) la cui precisa individuazione dovrà essere richiesta dall'aggiudicatario ai vari gestori prima dell'inizio dei lavori.

Dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, equipaggiando secondo norma tutto il personale destinato a prestare la propria opera per la gestione del Servizio in oggetto oltre a rispettare ogni norma in materia di lavoro; dovrà, in ogni caso, adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità del personale e dei terzi.

Art.15 **PIANO DI MANUTENZIONE**

15.1 Il Concessionario è tenuto ad osservare un Piano di Manutenzione proposto in sede di offerta.

15.2 Il piano di manutenzione comprende l'insieme delle operazioni e degli interventi da eseguire per ottenere la massima funzionalità ed efficienza delle opere e degli impianti allo scopo di mantenere nel tempo il valore, la loro affidabilità e garantire la massima continuità di utilizzo.

La manutenzione attiene in particolare alla parte impiantistica, ai sistemi di alimentazione elettrica, di illuminazione e degli impianti tecnologici, sia quelli integrati negli elementi fisici dei sistemi e degli impianti per la gestione della sosta.

Il Concessionario è altresì tenuto a tracciare gli interventi di manutenzione.

Per ogni intervento di manutenzione il Concessionario ha l'obbligo di redigere un "*Rapporto di intervento*" dove annotare le verifiche e gli interventi effettuati, i risultati delle stesse e, se necessario, le azioni correttive adottate, indicando altresì i materiali di ricambio posti in opera.

Il "*Rapporto di intervento*" dovrà riportare la data e l'ora di inizio e fine dell'operazione, l'oggetto dell'intervento, la descrizione e la quantità di ogni singolo materiale di ricambio impiegato.

Il Comune di Ragusa potrà chiedere in qualsiasi momento l'invio dei "*Rapporti di intervento*" per effettuare delle verifiche relative alla regolare esecuzione dei lavori e, in caso di anomalie riscontrate, il Concessionario dovrà provvedere alla loro eliminazione a propria cura e spese, entro 5 giorni lavorativi, fermo restando l'applicazione di penali in caso di inadempienza.

Il Concessionario dovrà inviare entro 60 giorni dal termine di ciascun anno un resoconto riepilogativo di tutti gli interventi effettuati.

Art. 16 **CARTA SERVIZI e SERVIZIO MINIMO GARANTITO**

Al fine di tutelare i diritti degli utenti del servizio e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, il Concessionario si obbliga a redigere una "*Carta della qualità dei servizi*" ed a rispettarne i contenuti. La Carta dovrà essere redatta e pubblicizzata ai sensi dell'art. 2, comma 461, lett. a) della legge n. 244/2007.

Entro 30 giorni dalla consegna definitiva del Servizio, il Concessionario è obbligato a redigere la *“Carta della qualità dei servizi”*, a pubblicizzarla, a rispettarne i contenuti predisposti in conformità alle normative vigenti ed a sottoporla al Comune di Ragusa, per l’approvazione.

Detta *Carta dei Servizi* dovrà essere consegnata al Comune di Ragusa perché possa pubblicarla sul proprio sito istituzionale; la stessa dovrà essere altresì pubblicata sul sito del Concessionario e messa a disposizione dell’utenza anche tramite cartelli stradali da apporre nei luoghi più facilmente accessibili .

Essa dovrà sancire:

- ✓ la descrizione di un piano d'emergenza d'intervento che il Concessionario s'impegna ad osservare qualora nel corso di esecuzione del contratto si verificassero cause di forza maggiore impeditive del regolare svolgimento del servizio.
- ✓ il rispetto da parte del Concessionario dei principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, nel pieno rispetto della citata Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.1.1994;
- ✓ i principi sull'erogazione dei servizi pubblici, ai quali dovranno attenersi scrupolosamente tutti i dipendenti ed i collaboratori del Concessionario;
- ✓ gli standard di qualità e quantità relativi alle prestazioni erogate;
- ✓ le modalità di accesso alle informazioni garantite;
- ✓ le modalità per proporre reclamo;
- ✓ le modalità per adire le vie conciliative e giudiziarie;
- ✓ le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.

La mancata redazione e/o trasmissione della Carta Servizi al Comune di Ragusa entro il termine di cui sopra o la redazione della stessa in modo non conforme a quanto sopra disciplinato verrà considerata inadempimento contrattuale con conseguente applicazione di penale secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

Art.17

omissis

Art.18

NORME SUL PERSONALE

Il Concessionario è tenuto ad osservare per il proprio personale tutte le disposizioni normative concernenti gli obblighi di contribuzione, il trattamento economico, assicurativo e fiscale.

Si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti di tutti i propri dipendenti le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.

Il Concessionario è tenuto altresì ad assicurare che nella esecuzione della fornitura e gestione del servizio siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro

L'organico previsto dovrà essere precisato in un elenco nominativo da cui sia desumibile il numero degli addetti, le categorie e le posizioni INPS ed INAIL.

Eventuali cessazioni o nuove assunzioni devono essere immediatamente comunicate all'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di escludere la concessionaria da futuri affidamenti in caso di violazione degli obblighi contrattuali assunti in tema di trattamento economico dei lavoratori e di rispetto delle norme di sicurezza.

Per quanto concerne gli addetti alla sorveglianza dei parcheggi, gli stessi dovranno essere obbligatoriamente assunti con rapporto di lavoro subordinato.

Essi dovranno essere dotati di tessera di riconoscimento plastificata, indicante nome e cognome e munita di fotografia, esposta in modo ben visibile durante il servizio e di uno specifico abbigliamento distintivo (vestiario) da concordare con il Comune che ne consenta una facile individuazione e sia conforme alle norme vigenti in materia di lavoro.

Tutti gli addetti dovranno conoscere adeguatamente il funzionamento dei dispositivi di controllo anche al fine di fornire esaurienti e precise informazioni agli utenti.

Tutto il personale dipendente dovrà possedere gli stessi requisiti di moralità richiesti per la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e comportarsi con correttezza e senso di responsabilità, tenendo, in ogni caso, un atteggiamento consono al servizio cui sono preposti.

Il Comune di Ragusa svolgerà una funzione di controllo sulla condotta e sugli obblighi di correttezza verso gli utenti da parte degli addetti al controllo della sosta, con potere di segnalare ogni eventuale carenza alla direzione della Concessionaria per gli adempimenti conseguenti.

La Concessionaria si obbliga a richiamare e nei casi più gravi a sostituire gli addetti che abbiano manifestato un comportamento non consono ad un corretto svolgimento del servizio.

In caso di inadeguatezza o manifesta incompatibilità tra le condotte adottate e la funzione svolta, il DEC farà al Concessionario le segnalazioni e rimostranze del caso.

Il Comune Concedente non assume alcuna responsabilità per danni dipendenti dall'espletamento del servizio ed è tenuto indenne dal Concessionario da ogni e qualsiasi onere verso chiunque reclamasse risarcimenti.

Il Concessionario libera il Comune di Ragusa da ogni onere e rischio assumendosi ogni responsabilità in ordine ai danni diretti o indiretti che potessero derivare dalla gestione del servizio, per azioni od omissioni proprie, e/o dei suoi dipendenti e/o di terzi. Il Concessionario dovrà adottare, nella gestione del servizio e nell'esecuzione delle forniture, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai e di terzi e per non produrre danni a beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che assumerà ogni responsabilità sia civile che penale nel caso di infortunio, dalla quale si intende perciò sollevato nella forma più ampia e tassativa il Comune di Ragusa, e che resterà a carico del concessionario medesimo il completo risarcimento dei danni predetti. I controlli da parte del Comune di Ragusa non diminuiscono o sostituiscono la responsabilità del Concessionario e/o di terzi in relazione agli obblighi nascenti dal rapporto contrattuale.

Il concessionario trasmetterà al Comune di Ragusa, prima della consegna del servizio, l'elenco nominativo del personale impiegato e, successivamente, ogni modifica dell'elenco stesso, per variazioni e/o sostituzioni del personale.

Art. 19

REFERENTE DEL CONCESSIONARIO

In sede di verbale di consegna definitiva del Servizio il Concessionario indicherà per iscritto al Comune le generalità ed i contatti del referente del Servizio, quale unico interlocutore con l'Amministrazione Comunale per tutte le comunicazioni inerenti il servizio, le quali si riterranno, ad ogni effetto, come rivolte al Concessionario.

Il Concessionario comunicherà tempestivamente al Comune ogni variazione relativa al referente.

Art. 20 **CONTROLLO DI GESTIONE**

- 20.1 Ai fini della vigilanza sull'osservanza degli obblighi contrattuali e sul corretto espletamento dei servizi oggetto della concessione, il Concedente procederà a mezzo il proprio Direttore dell'esecuzione , all'uopo nominato, di concerto con il RUP ed il Comandante del Corpo di Polizia Locale.
- 20.2 Il Concessionario, qualora il Comune non potesse provvedere mediante consultazione on line a reperire le informazioni necessarie, è tenuto a presentare, nel termine più breve richiesto dal Direttore dell'esecuzione e/o dal Dirigente del Corpo di Polizia Locale, e, se del caso, con periodicità che sarà dagli stessi soggetti indicata :
- ✓ un rendiconto, in formato digitale, relativo all'occupazione degli stalli ed agli incassi delle tariffe in ciascuna area di parcheggio affidata ;
 - ✓ un report sulle eventuali interruzioni del servizio di navetta veloce;
 - ✓ un report sui tempi medi di percorrenza dei tragitti delle navette, del loro grado di occupazione e delle fasce orarie di massima affluenza degli utenti.
- 20.3 Il Concessionario dovrà consentire in qualunque momento all'Amministrazione Comunale Concedente l'accesso diretto riservato sui dati dell'occupazione degli stalli e degli incassi, sia in forma di dettaglio, sia in forma aggregata, con la possibilità di poterli utilizzare al fine di effettuare qualsivoglia analisi derivante dalla sosta tramite strumenti di *Business Intelligence*, per cui gli stessi dovranno essere forniti ad un livello di dettaglio elevato.
- 20.4 Il Concessionario è altresì tenuto ad istituire un registro delle firme giornaliere del personale, tenendolo sempre a disposizione del DEC per i controlli. Detto registro al momento del controllo sarà siglato dal DEC.
- 20.5 L'Amministrazione Comunale potrà richiedere al Concessionario ulteriori elaborazioni sui dati (occupazione degli stalli per fasce d'orario, per durata, raffronto di dati relativi a periodi diversi, ecc) al fine di effettuare analisi sulla sosta.
- La Concessionaria si obbliga a consentire all'Amministrazione Comunale, a mezzo di propri funzionari, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e della Carta Qualità, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art.21 **ASSISTENZA, INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ DEL SERVIZIO**

Il Concessionario dovrà indicare, entro 30 giorni dalla consegna del servizio, una sede tecnico-operativa nel Comune di Ragusa attraverso la quale svolgere le mansioni pertinenti il servizio, con funzioni anche di punto di informazione per gli utenti.

L'orario minimo garantito di apertura al pubblico dovrà essere non inferiore all'orario di erogazione dei servizi affidati.

Gli addetti dovranno fornire tutte le informazioni sul servizio e ricevere eventuali reclami.

Il Concessionario dovrà farsi carico di pubblicizzare, nel corso della concessione, mediante un sito web appositamente dedicato e costantemente aggiornato e mediante altri mezzi ritenuti idonei (tabelle e/o paline nelle fermate del servizio navetta), le aree di parcheggio oggetto del presente Capitolato con le relative tariffe ed orari, le modalità di fruizione del servizio, con particolare riguardo alla possibilità di acquisto dei titoli di pagamento e agli orari di partenza di ogni corsa del servizio navetta nelle rispettive fermate.

L'assistenza agli utenti dovrà essere garantita anche mediante l'istituzione di un servizio telefonico dedicato per l'utente.

Inoltre nelle aree di sosta, sugli impianti di esazione o nelle vicinanze degli impianti di esazione o in altri luoghi, in base alle peculiarità delle aree di sosta, dovrà essere apposta idonea segnaletica che indichi un referente e un numero di telefono a cui l'utente può rivolgersi in caso di necessità di informazioni e/o reclami contingenti alla sosta. La segnaletica ed il luogo di apposizione dovranno essere concordati con la Polizia Locale.

Art. 22

REVOCA O RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCE- DENTE

22.1 In caso di fatto del Concedente o per motivo di pubblico interesse che dia luogo a sospensione dell'esecuzione di durata superiore a 30 giorni, Il Concessionario potrà risolvere la Concessione previa diffida ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile assegnando a tal fine al Concedente un termine per adempiere non inferiore a 45 giorni, decorso il quale il Concessionario potrà dichiarare risolto il Contratto di Concessione.

2.2 Nei casi anzidetti trovano applicazione le norme previste dall'art.176 comma 4 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii come in dettaglio richiamate nella Convenzione.

Art. 23

PENALI

Fermi i casi di revoca della concessione e di risoluzione contrattuale indicati nel presente Capitolato, nonché ogni altra prescrizione di legge o regolamento disciplinante la specifica inadempienza, qualora il Concessionario violasse gli obblighi previsti dal presente Capitolato, richiamati nel prospetto denominato "Penali e principali sanzioni", saranno applicate le penali indicate nel prospetto medesimo accanto a ciascun adempimento previsto.

Le inadempienze che danno titolo all'applicazione delle sanzioni saranno contestate in forma scritta dal direttore dell'esecuzione ed inviate al RUP dell'intervento, il quale, previo esame di eventuali controdeduzioni che il Concessionario ha diritto di presentare in forma scritta entro e non oltre giorni 10 dalla data di ricevimento della contestazione, formulerà al Dirigente proposta di provvedimento di applicazione della sanzione o di archiviazione del procedimento, a seconda della conclusione istruttoria. Le sanzioni pecuniarie dovranno essere versate nella Tesoreria comunale entro giorni 15 dalla notifica del provvedimento dirigenziale di applicazione. Trascorso tale termine senza che la sanzione sia stata versata, il Comune di Ragusa escuterà la garanzia definitiva per la parte corrispondente al credito vantato, gravato da interessi moratori, con l'obbligo del Concessionario di ripristinare il valore iniziale della garanzia.

Il Comune di Ragusa comunque, ai sensi dell'art.1382 cod.civ, si riserva il diritto di chiedere il risarcimento di ulteriori danni.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

Il Concedente potrà dare luogo a risoluzione del contratto di concessione solo previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile comunicata per iscritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Concessionario con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e comunque non inferiore a 30 giorni per le fattispecie di seguito specificate:

1. ingiustificata sospensione o interruzione del servizio protratta per un periodo superiore a giorni 10 ove la sospensione o interruzione non consegua a evento destabilizzante o fatto del Concedente;
2. rilevata e contestata applicazione di tariffe difformi rispetto a quelle approvate dal Comune di Ragusa in sede di aggiudicazione;
3. impiego di personale addetto al controllo privo dei requisiti prescritti per legge;
4. infedele contabilizzazione dei corrispettivi della sosta accertate;
5. gravi e reiterate violazioni degli impegni contrattuali, ovvero grave inadempimento delle obbligazioni assunte, cui non si è ottemperato entro un mese dalla diffida ad adempiere da parte del competente ufficio Comunale ;
6. mancata predisposizione della Carta della Qualità dei Servizi con ogni spesa a proprio carico e con gli obblighi di cui all'art. 2 comma 461 della L. 244/2007 (previo nulla-osta da parte dell'Amministrazione), cui non si è ottemperato entro un mese dalla diffida da parte del competente Ufficio Comunale;
7. mancata reintegrazione della cauzione definitiva, escussa in tutto o in parte, oltre il termine di giorni trenta dalla richiesta;
8. violazione da parte del personale dipendente degli obblighi di comportamento di cui all'art. pertinente qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;
9. mancato rispetto del divieto di cedere a terzi il contratto-concessione;
10. mancato rispetto del divieto di sub-concessione;
11. perdita da parte della Concessionaria dei requisiti generali previsti dal bando di gara;
12. allorché sia intervenuto nei confronti del legale rappresentante della concessionaria un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80;
13. inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 6, comma 5, della L. n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.
14. Il Concessionario sia incorso in violazioni dei documenti contrattuali tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell'erogazione dei servizi e non vi abbia posto rimedio entro il termine indicato dal Concedente calcolato a decorrere dal ricevimento della intimazione scritta;

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del Concessionario, trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile, il Comune di Ragusa avrà diritto di incamerarsi la cauzione definitiva, fatti salvi, in ogni caso, gli ulteriori danni subiti.

Ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 110 del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii in caso di fallimento del Concessionario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo il Co-

mune di Ragusa si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria.

Art.25 **RISOLUZIONE PER FORZA MAGGIORE**

In caso di evento di forza maggiore che si protragga per più di 60 giorni, ciascuna delle parti potrà dar luogo a risoluzione di Concessione ai sensi dell'art.1463 del codice civile.

In tal caso il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario un importo pari alla remunerazione delle attività svolte dal Concessionario secondo gli importi indicati nella Convenzione alla quale si fa rinvio .

Art.26 **DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario, ai fini delle comunicazioni e/o notificazioni è domiciliato nella sede e all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui alla Convenzione..

Art.27 **GARANZIE e RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO**

A garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, nonché per l'applicazione di eventuali penali, salvo il risarcimento del maggior danno, il Concessionario deve costituire, ai sensi dell'articolo 103 del Codice , una garanzia denominata " garanzia definitiva" o sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità previste dall'art.93, commi 2 e 3 del codice di importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale calcolato in relazione all'intero periodo della concessione. L'Importo contrattuale, in applicazione analogica dell'articolo 167 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, sarà costituito dal fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'Iva, quale corrispettivo oggetto della concessione, stimato sulla base del piano economico finanziario asseverato presentato in gara dall'aggiudicatario. Si rinvia, per quanto applicabile al disposto dell'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ad esclusione del sistema di incremento della garanzia previsto dal comma 1 del medesimo art.103.

La garanzia fidejussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93 comma 3. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 secondo comma del codice nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In detta cauzione dovrà essere specificato che essa avrà validità fino alla cessazione delle attività oggetto dell'affidamento e comunque non potrà essere svincolata prima della redazione da parte del Comune , in contraddittorio con il Concessionario nel verbale di restituzione al Committente di tutte le aree di parcheggio in perfetto stato di manutenzione.

Resta comunque salvo e impregiudicato ogni diritto al risarcimento dell'ulteriore danno ove la cauzione non diventasse sufficiente.

In caso di escussione totale o parziale della cauzione, il Concessionario ha l'obbligo di reintegrare la cauzione sino all'importo convenuto nel termine previsto dal presente capitolato.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante che aggiudica la concessione al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo economico n.31 del 19.01.2018.

Il Concessionario libera il concedente da ogni onere e rischio assumendosi ogni responsabilità in ordine ai danni diretti o indiretti che potessero derivare dalla gestione del servizio, per azioni od omissioni proprie, e/o dei suoi dipendenti e/o di terzi.

Il concessionario dovrà adottare, nella gestione del servizio e nell'esecuzione delle forniture, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai e di terzi e per non produrre danni a beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che assumerà ogni responsabilità sia civile che penale nel caso di infortunio, dalla quale si intende perciò sollevato nella forma più ampia e tassativa il Comune di Ragusa, e che resterà a carico del concessionario medesimo il completo risarcimento dei danni predetti.

La concessionaria s'impegna, altresì, a garantire che i servizi saranno espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all'ambiente, a cose o a terzi.

I controlli da parte del Comune di Ragusa non diminuiscono o sostituiscono la responsabilità del concessionario e/o di terzi in relazione agli obblighi nascenti dal rapporto contrattuale.

Ogni eventuale richiesta di risarcimento di terzi per danneggiamenti alle proprie autovetture in sosta sarà gestita dalla ditta concessionaria, sollevando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi onere e responsabilità.

Il concessionario deve essere in possesso, per tutto il periodo di durata del contratto, delle coperture assicurative previste dalla normativa vigente che garantiscano comunque il risarcimento dei danni a persone o cose eventualmente prodotti nell'esecuzione della fornitura e del servizio di gestione.

A titolo esemplificativo e senza limitazioni di sorta, il concessionario risponde dei danni a cose (sia di proprietà di terzi che del Comune di Ragusa), a persone, derivanti da guasti, incendio e quant'altro.

A tal fine il Concessionario deve essere in possesso, per tutto il periodo di durata del contratto, anche di una polizza delle coperture assicurative (CAR) previste dalla normativa vigente che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione delle forniture per una somma assicurata di € 200.000,00 così suddivisa:

- partita 1 - opere ed impianti preesistenti: euro 180.000,00 (*la partita riguarda il rimborso degli eventuali danni materiali e diretti verificatesi in dipendenza della esecuzione dei lavori*)
- partita 2 – costi di demolizione e sgombero pari ad euro 20.000,00 (*la partita garantisce il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate*)

La suddetta polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) con un massimale pari a € 1.500.000,00

La/e suddetta/e polizza/e dovranno essere consegnate, in copia, al Comune di Ragusa prima della sottoscrizione del contratto o comunque prima della consegna delle aree se effettuata nelle more della stipulazione, munita della quietanza in segno d'attestazione di vigenza, e successivamente esibita annualmente, debitamente quietanzata. Resta inteso che resteranno a carico del

concessionario stesso, tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nella/e polizza/e di assicurazione, così come lo stesso provvederà direttamente al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo non messi a liquidazione dalla/e Compagnia/e di Assicurazione per mancato pagamento dei premi, per restrittive interpretazioni delle condizioni contrattuali, ecc..

L'Amministrazione Comunale resta sollevata da ogni responsabilità civile per qualsiasi evento dannoso che possa derivare dall'esecuzione del servizio de quo.

Ogni responsabilità, infatti, è a totale ed esclusivo carico del Concessionario.

In particolare, l'Amministrazione resta esente da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dipendente della ditta concessionaria, agli utenti del servizio e in generale a terzi.

La stipula della polizza assicurativa, comunque, non libera la concessionaria dalle responsabilità, avendo mero scopo di ulteriore garanzia.

La Concessionaria, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuta al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione Comunale per l'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa. In caso di mancato reintegro, previa costituzione in mora, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 28

SISTEMI DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI, ESECUZIONE DELLE FORNITURE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI

28.1 I servizi, le forniture, i lavori, oggetto di Concessione potranno essere realizzati, sempre e comunque nel rispetto delle norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, se ed in quanto applicabili.

Il Concedente resta comunque estraneo a tutti i rapporti con i suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere; resta fermo in ogni caso che i soggetti che eseguiranno lavori a qualsiasi titolo dovranno comunque essere in possesso dell'attestazione di qualificazione per le categorie e gli importi dei lavori da eseguire ai sensi della vigente normativa, mentre i soggetti che eseguiranno i servizi principali dovranno essere qualificati ai sensi del Codice per la tipologia e gli importi da eseguire.

28.2 AVVALIMENTO

E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art.89 del Codice. L'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Per quanto riguarda i titoli di studio e/o professionali richiesti o esperienze professionali pertinenti il concorrente, ai sensi dell'art.89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Ragusa in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

28.3 Il SUBAPPALTO è disciplinato dall' articolo 174 del codice.

Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 184 del codice, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184. In sede di offerta gli operatori economici, che non siano microimprese, piccole e medie imprese, indicano una terna di nominativi di subappaltatori.

Successivamente all'aggiudicazione della concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa, il concessionario indica alla stazione appaltante dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il concessionario in ogni caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non si applica ai fornitori.

Il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il Concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

La documentazione da produrre in sede di gara è quella indicata dall'art.174 del Codice e dal disciplinare di gara.

28.4 CESSIONE E SUB CESSIONE

E' fatto divieto alla Ditta aggiudicataria la CESSIONE DEL CONTRATTO, pena l'immediata risoluzione dello stesso, incameramento della cauzione definitiva e salvo l'ulteriore risarcimento del maggiore danno. È vietata la sub-concessione totale o parziale del servizio: il concessionario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 175 del D.lgs.n.50/2016.

Art. 29

OBBLIGHI GENERALI DELLA DITTA CONCESSIONARIA

La ditta concessionaria ha l'obbligo di rispettare la normativa sulla privacy e sul trattamento dei dati personali (*D.Lgs 101 del 10.08.2018*)

Dovrà altresì rispettare rigorosamente il segreto d'ufficio sui dati trattati e vigilare che anche il proprio personale dipendente si comporti in ossequio alla predetta normativa.

In particolare varranno le seguenti condizioni:

- ✓ La Ditta Concessionaria viene designata Responsabile del trattamento dati di cui al presente incarico;
- ✓ in quanto tale darà esecuzione agli obblighi derivanti dal D.Lgs.101 del 10.08.2018;
- ✓ procederà alla verifica ed all'aggiornamento degli incaricati al trattamento dei dati personali.

La Concessionaria s'impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei servizi secondo quanto specificato nel contratto, nei suoi Allegati e negli atti richiamati nelle premesse;
- b) Dotarsi , a proprie spese, delle credenziali per accedere ad un sistema informatico per la rilevazione attraverso la targa del veicolo in sosta dei dati anagrafici di colui che abbia utilizzato l'area di sosta a pagamento senza corrispondere la tariffa.
- c) Rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni, nonché a rispettare quanto disposto dalla Carta della Qualità del Servizio;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione Comunale di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel Contratto e nella Carta Qualità;
- e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- f) Relativamente al servizio di controllo e accertamento delle violazioni, osservare tutte le indicazioni operative, d'indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Corpo di Polizia Locale;
- g) relativamente al servizio di gestione delle aree soggette a parcheggio a pagamento, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, di manutenzione ordinaria, straordinaria e di custodia, che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Corpo di Polizia Locale ;
- h) comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale le eventuali variazioni intervenute nella propria struttura organizzativa, indicando analiticamente i nominativi dei nuovi responsabili;
- i) man-levare e tenere indenne l'Amministrazione Comunale da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- j) rispettare, anche nell'espletamento di eventuali ed accessori lavori richiesti per la gestione del servizio e per la fornitura indicata nel presente capitolato, tutte le normative applicabili vigenti e obbligatorie;
- k) versare tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti la stipula del contratto di concessione.
- l) La concessionaria si obbliga a consentire all'Amministrazione Comunale, a mezzo di propri funzionari, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e della Carta Qualità, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- m) Si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Comunale.
- n) Si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al contratto.
- o) Si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- p) Si obbliga a depositare presso il Comando di Polizia Locale i tablet e i palmari e quanto utilizzato per la rilevazione delle violazioni al C.d.S., a fine giornata lavorativa.

- q) La Concessionaria, a mezzo del proprio Responsabile verso l'Amministrazione Comunale, dovrà:
- curare il coordinamento di tutte le operazioni verificandone i tempi e le modalità nel rispetto del presente contratto;
 - procedere all'aggiornamento e verifica degli incarichi per il trattamento dei dati personali, comunicando altresì le singole determinazioni all'Amministrazione Comunale.

Art. 30

STIPULA CONTRATTO

La Convenzione verrà stipulato in forma pubblica amministrativa e con modalità elettronica, con spese di rogito e fiscali interamente a carico del Concessionario. Il contratto sarà sottoposto all'osservanza da parte del concessionario delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 31

ARBITRATO

Nel caso di controversie è escluso il ricorso ad arbitrati.

Art. 32

PRIVACY

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 101 del 10.08.2018, il Concessionario del servizio è designato Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio stesso. Corresponsabili sono ritenuti i dipendenti per il trattamento dati nel corso dell'espletamento del servizio su strada.

Art. 33

DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

La ditta aggiudicataria si impegna, nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture del Comune o al servizio dello stesso, gli obblighi di condotta, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente e quello dell'Ente concedente, pubblicato sul sito del Comune, sotto la sezione Amministrazione trasparente.

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio. La ditta aggiudicataria si impegna, inoltre, a rispettare quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, che impone il divieto, con decorrenza dall'entrata in vigore dell'aggiunto comma 16-ter in parola, di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di conferire incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. La violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter determina la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Art. 34

DISPOSIZIONI FINALI

Il concessionario è tenuto ad osservare scrupolosamente il presente capitolato d'oneri, tutte le leggi ed i regolamenti applicabili al servizio, il protocollo di legalità vigente nel Comune di Ragusa, le Ordinanze comunali attinenti alla sosta a pagamento, le disposizioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari., le norme previdenziali , antinfortunistiche , fiscali e per la sicurezza, le norme introdotte dal D.lgs. n.50/2016 e sss.mm.ii. – Nuovo Codice dei contratti pubblici - per quanto applicabili.

Per qualsiasi controversia relativa al presente rapporto di concessione insorta tra le parti – ove la giurisdizione non spetti al giudice amministrativo - è competente in via esclusiva il Foro di Ragusa.

Art. 35

DOCUMENTI ALLEGATI AL CAPITOLATO

Precisando che si intendono richiamati e trascritti, anche se materialmente non allegati, tutti gli elaborati e i provvedimenti deliberativi e dirigenziale citati infra, al presente Capitolato si allega:

- Relazione tecnica illustrativa;
- All. a) individuazione stalli parcheggio Colombardo (ZTL Ibla);
- All. b) individuazione stalli parcheggio Escrivà (ZTL Marina) ;
- All. c) regolamentazione della sosta dei servizi di bus navetta.